



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL  
TURISMO**

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", e dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

**VISTO** il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del D. L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS e prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

**CONSIDERATO** che, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Veneto, nominato con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;



**VISTA** la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata da ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile per il progetto denominato “Aeroporto Internazionale di Venezia Tesserà – Master Plan 2021”, con nota n. 101734/ENAC/CIA del 30 settembre 2014, acquisita al prot. n. DVA-2014-31607 del 2 ottobre 2014;

**PRESO ATTO** che la pubblicazione dell’annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione è avvenuta in data 30 settembre 2014 sui quotidiani “Corriere della Sera” e “Corriere del Veneto”;

**VISTA** la documentazione trasmessa dal soggetto proponente a corredo dell’istanza di valutazione di impatto ambientale, nonché le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell’iter istruttorio;

**PRESO ATTO** che la pubblicazione della documentazione integrativa per la pubblica consultazione è avvenuta in data 29 maggio 2015 sui quotidiani “Corriere della Sera” e “Corriere del Veneto”;

**PRESO ATTO** delle osservazioni pervenute ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., considerate dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS nel corso dell’istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo;

**PRESO ATTO** che non sono pervenuti pareri ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** delle controdeduzioni alle osservazioni ed ai pareri fornite dal proponente e considerati dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS nel corso dell’istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo;

**PRESO ATTO** che il progetto presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 10) dell’allegato II alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., e che gli interventi previsti, oggetto del presente provvedimento, consistono in:

- Ampliamento del piazzale
- Ampliamento infrastrutture di volo
- Adeguamento degli impianti AVL e delle reti di sottoservizi

**CONSIDERATO** che, con riferimento alle aree della Rete Natura 2000, potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, è stata effettuata la disamina delle aree sottoposte a tutela ambientale in base alla normativa vigente, al fine di segnalare la presenza di aree di pregio naturalistico, e che da tale ricerca sono emersi i seguenti siti:



- SIC IT3250031 "Laguna superiore di Venezia";
- ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia";

**CONSIDERATO** che, data la presenza dei Siti Natura 2000, il Proponente ha provveduto ad effettuare l'analisi di incidenza, limitandosi alla fase di "selezione preliminare", senza pertanto proseguire nella fase successiva;

**PRESO ATTO** che, come si evince dall'allegato parere, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, sulla base dell'istruttoria condotta, ha valutato che non si prevede incidenza negativa su habitat e specie di interesse comunitario presenti nei due siti Natura 2000;

**ACQUISITO** il parere positivo con prescrizioni della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 1876 del 25 settembre 2015, assunto al prot. DVA-2015-24469 del 30 settembre 2015, costituito da n. 175 pagine;

**ACQUISITO** il parere positivo con prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prot. n. 28171 del 16 novembre 2015, assunto al prot. DVA-2015-28680 del 16 novembre 2015, costituito da n. 11 pagine;

**ACQUISITO** il parere positivo con prescrizioni della Regione Veneto, espresso sulla base del parere della Commissione Regionale VIA n. 542 del 29 luglio 2015 e recepito con D.G.R. n. 1146 del 1 settembre 2015, assunto al prot. DVA-2015-26058 del 19 ottobre 2015, costituito da n. 92 pagine;

**CONSIDERATO** che nel citato parere n. 1876 del 25 settembre 2015, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha valutato che le prescrizioni di cui al parere della Regione Veneto sono condivisibili dalla n. 3 alla n. 14, mentre ha ritenuto superate dalle valutazioni del proprio parere le prescrizioni n. 1 e n. 2;

**CONSIDERATO** quindi che sono allegati al presente Decreto e ne costituiscono parte integrante, i seguenti pareri:

1. parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, n. 1876 del 25 settembre 2015, prot. DVA-2015-24469 del 30 settembre 2015;
2. parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prot. n. 28171 del 16 novembre 2015, prot. DVA-2015-28680 del 16 novembre 2015;
3. parere della Regione Veneto, espresso con D.G.R. n. 1146 del 1 settembre 2015, assunto al prot. DVA-2015-26058 del 19 ottobre 2015;



**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., sulla base di quanto indicato dal proponente, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale e relativi al livello di progettazione oggetto del procedimento di VIA.

Eventuali ulteriori autorizzazioni ambientali relative al livello progettuale oggetto della presente valutazione, dovranno essere acquisite prima della conclusione della conferenza dei servizi decisoria.

Sono fatte salve, e quindi non comprese nel presente provvedimento, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Regione;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale;

## DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto "Aeroporto Internazionale di Venezia Tesserà – Master Plan 2021" presentato da ENAC, subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1.

### Art. 1 (Quadro Prescrittivo)

Sez. A)

Prescrizioni della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS

*Atmosfera*

1. Venga concordata con ARPA Veneto una nuova e completa campagna di monitoraggio ai fini della verifica della qualità dell'aria, sia invernale che estiva, campionando i medesimi parametri analizzati per la redazione del SIA ai sensi del D.Lgs. 155/2010, le cui conclusioni siano descritte in una apposita relazione dove - tra l'altro - sia evidente la comparazione tra i nuovi esiti ottenuti e quelli



già presentati. Tale relazione dovrà essere presentata al MATTM prima dell'avvio dei lavori.

*Piano di cantierizzazione e terre e rocce da scavo*

2. Il Proponente dovrà predisporre:

- a) una accurata relazione di cantierizzazione, riguardante tutte le fasi dei lavori, tutte le zone operative, tutti i macchinari e tutte le opere da realizzare, anche provvisorie, con la descrizione degli accorgimenti pratici da mettere in atto caso per caso, al fine di garantire la massima riduzione dei disturbi e una ottimale prevenzione contro ogni prevedibile tipologia di inquinamento accidentale;
- b) una relazione contenente il bilancio definitivo delle terre e delle rocce da scavo, nonché quello di tutti gli altri materiali che saranno impiegati per tutte le opere oggetto del presente provvedimento, con precise indicazioni sulle quantità, sulle movimentazioni, sui percorsi e sui trasporti, in conformità alla normativa vigente. La relazione dovrà indicare la scelta delle eventuali cave e discariche che saranno utilizzate, con perfetta distinzione tra le cave di prestito e i siti di deposito, fornendo le relative autorizzazioni e le dichiarazioni di disponibilità delle singole cave e discariche alla fornitura o al ricevimento dei previsti volumi di materiali.

I movimenti terra dovranno essere preceduti da adeguate analisi, da effettuarsi non appena si avrà disponibilità delle aree interessate e comunque sempre prima dell'avvio dei lavori, che dovranno fornire i risultati delle caratterizzazioni chimico-fisiche ai sensi del DM 161/2012. Nel caso in cui il materiale da scavo venga utilizzato per attività di riempimenti e reinterri in condizioni di falda affiorante o sub-affiorante, al fine di salvaguardare le acque sotterranee ed assicurare un elevato grado di tutela ambientale, si dovrà utilizzare - dalla quota del fondo scavo fino alla quota di massima escursione della falda più un metro di franco - esclusivamente materiale per il quale sia stato verificato il rispetto dei limiti di cui alla colonna A della tabella 1, allegato 5, al Titolo V, Parte quarta, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il piano delle analisi, riguardante la totalità dei materiali impiegati e delle terre e rocce da scavo, con particolare attenzione alle tipologie da utilizzare nei lavori di imbonimento della barena nella zona di adeguamento della RESA e nei lavori di ripristino delle barene deteriorate nella parte terminale del canale di Tessera (inclusi monitoraggi e prove ante operam e in corso d'opera), dovrà essere preventivamente concordato con ARPA Veneto e aggiornato periodicamente, se del caso, in funzione del cronoprogramma dei lavori.

La relazione di cantierizzazione di cui al punto a) e la relazione su terre, rocce da scavo e altri materiali di cui al punto b), redatte in conformità alla normativa vigente e con tutti i contenuti più sopra definiti, dovranno essere presentati al MATTM per approvazione prima dell'avvio dei lavori.



Eventuali modifiche/integrazioni delle suddette relazioni, che dovessero rendersi necessarie durante l'effettuazione dei lavori, nonché gli esiti delle prove e dei monitoraggi in corso d'opera saranno invece controllati e approvati direttamente da ARPA Veneto.

### *PMA*

#### 3. Il Proponente provvederà:

- a) ad integrare il progetto di monitoraggio dell'ambiente idrico per la "componente lagunare", aumentando opportunamente le stazioni e le frequenze dei monitoraggi, al fine di ottenere un set di dati significativi che permettano di meglio discriminare gli impatti provenienti dalle attività dell'aeroporto da quelli prodotti dalle altre attività antropiche che insistono sull'area, per la fase ante operam, in corso d'opera (cantiere) e post operam (esercizio), definendo anche le opportune misure di mitigazione qualora vengano raggiunte e superate pre-determinate soglie di significatività degli impatti (come già definite nel SIA);
- b) ad integrare il progetto di monitoraggio ambientale per la componente "rumore", per la fase ante operam e post operam (esercizio), analizzando puntualmente – mediante misure ad hoc – tutti i ricettori per i quali la modellazione abbia indicato possibili superamenti in fase diurna e/o notturna rispetto ai limiti della zonizzazione acustica comunale, ai fini della verifica della situazione reale e al fine di definire opportune misure di mitigazione qualora vengano confermati i suddetti superamenti;
- c) ad integrare il progetto di monitoraggio inserendo attività di verifica della variazione del grado di conservazione, esteso a tutti gli habitat, a tutte le specie di interesse comunitario e a tutte le aree interessate dagli interventi in argomento (individuando opportunamente le unità ambientali omogenee per ciascun habitat e specie entro cui provvedere alla stima dei parametri corrispondenti alla condizione non soggetta alle interferenze) e di provvedere al monitoraggio post operam degli interventi, comprendendo anche l'influenza degli stessi sulla pertinente area lagunare per una durata non inferiore a 10 anni (salvo eventuali proroghe in ragione degli esiti del medesimo);

Il piano dei suddetti monitoraggi e la versione finale aggiornata, riordinata e completa del PMA (che, quindi, dovrà anche includere i monitoraggi richiesti nella prescrizione 1 e quelli già proposti dal Proponente nella documentazione di risposta alle richieste di integrazione) dovranno essere concordati con ARPA Veneto e trasmessi al MATTM per approvazione prima dell'avvio dei lavori.

Le modalità di conduzione degli stessi monitoraggi, i loro esiti (ed ogni altra attività ante operam, in corso d'opera e post operam ad essi correlata e conseguente) saranno invece controllati e approvati direttamente da ARPA Veneto.



#### *Ambiente idrico*

4. Il Proponente provvederà a sviluppare il Master Plan idraulico con i tracciati finali e la localizzazione esatta di tutte le opere da realizzare, il loro dimensionamento ed i dettagli costruttivi che ne garantiscono il funzionamento. Inoltre, dovrà essere ulteriormente chiarito il confronto tra la situazione attuale e quella dello “scenario 2021” – in termini di miglioramento ambientale dell'intero sistema di gestione delle acque – attraverso la scelta di opportune grandezze di riferimento ed indici prestazionali di comparazione. Tale documentazione dovrà essere trasmessa al MATTM per approvazione prima dell'avvio dei lavori.

#### *Potenziale degrado delle barene*

5. In merito all'incremento del traffico natanti, al fine di prevenire il fenomeno di degrado morfologico nell'area circostante al canale di Tessera, il Proponente provvederà a concepire, progettare e mantenere attivo uno specifico piano di monitoraggio dello stato di conservazione delle barene e un apposito sistema di regolazione del traffico lungo il canale di Tessera, da concordare con ARPA Veneto e con le Autorità competenti sul territorio, ivi compresi adeguati limiti di velocità dei natanti e le attività di vigilanza che ne garantiscano il rispetto, con lo scopo di ridurre opportunamente il moto ondoso per la salvaguardia degli habitat potenzialmente impattati. Tale documentazione dovrà essere trasmessa al MATTM per approvazione prima dell'avvio dei lavori. Le modalità di conduzione del monitoraggio dello stato di conservazione delle barene sarà controllato direttamente da ARPA Veneto.

#### *Cronoprogramma*

6. Il cronoprogramma dovrà dettagliare accuratamente le diverse fasi di realizzazione delle opere di compensazione, con particolare riferimento agli interventi C4 “Riqualfica dell'area di barene di Campalto” e C5 “Riqualfica barene canale di Tessera”, assicurandone la piena efficacia in tempo utile prima dell'imbonimento della barena posta in corrispondenza della testata 04 della pista secondaria (cod. 4.14.02). Il cronoprogramma aggiornato e così dettagliato dovrà essere trasmesso al MATTM prima dell'avvio dei lavori.

#### *Interventi di mitigazione del rumore*

7. Il Proponente provvederà a verificare l'efficacia delle barriere fonoassorbenti mobili previste nei cantieri, mediante opportune attività di monitoraggio del rumore e delle polveri, da concordare direttamente con ARPA Veneto, a tutela dei ricettori più prossimi alle aree di intervento.
8. Il Proponente, nel corso dello svolgimento del PMA previsto per la fase di esercizio dell'aeroporto (si veda anche prescrizione 3), provvederà a verificare – con la supervisione, il controllo e l'approvazione di ARPA Veneto – l'efficacia

A



degli interventi di mitigazione previsti. In particolare, se in corrispondenza dei ricettori più significativi – la cui mappatura dovrà essere costantemente aggiornata in funzione dell'evoluzione del territorio, concordando i criteri con ARPA Veneto – dovessero verificarsi superamenti dei limiti acustici di zona, il Proponente provvederà ad effettuare idonei interventi di insonorizzazione passiva dei vani/fabbricati interessati, fino al rientro degli stessi nei parametri di legge. L'efficacia degli interventi di mitigazione sarà poi verificata direttamente da ARPA Veneto.

9. Il Proponente provvederà alla riqualificazione del ricettore sensibile scuola materna "G. Franchin" e del recettore nido integrato "L'Emmanuele", ubicato in località Tessera, attraverso interventi di riqualifica degli impianti esistenti e dell'involucro edilizio del fabbricato. L'efficacia degli interventi di riqualificazione sarà poi verificata direttamente da ARPA Veneto.

## Sez. B)

### Prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

#### *Parte archeologica*

1. In tutte le aree nelle quali sono previsti interventi, a quote inferiori ai 50 cm dal piano di campagna, gli stessi devono essere preceduti da verifiche archeologiche preliminari, mediante saggi e/o trincee esplorative eseguiti da operatori professionisti archeologi, secondo le indicazioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto cui compete la direzione scientifica.
2. Tutti gli interventi che comportano manomissione dei fondali devono essere preceduti da verifiche archeologiche preliminari, mediante prospezioni subacquee a vista o sondinatura (qualora le condizioni ambientali lo consentano), eseguite da operatori professionisti archeologi subacquei, secondo le indicazioni della suddetta Soprintendenza cui compete la direzione scientifica.
3. In base alle evidenze rinvenute, sia in ambito terrestre che acqueo, la Soprintendenza Archeologia del Veneto potrà disporre saggi conoscitivi in ampliamento, che saranno eseguiti secondo una progettualità specificamente predisposta dalla medesima Soprintendenza, cui compete la direzione scientifica delle indagini (D.Lgs. 163/2006, art. 96 comma 1, lettera b).
4. Con riguardo alle progettate opere idrauliche comprendenti un bacino di laminazione (intervento denominato MP 01), in area esterna all'attuale sedime aeroportuale, la cui realizzazione prevede uno scavo e un'arginatura dell'area che verrà poi restituita all'uso agricolo, si dovrà procedere, al fine di verificare la compatibilità dell'intervento con la tutela del tracciato della Via Annia (che vi





ricade esattamente e rischia di essere compromessa dalle attività di sbancamento), in primo luogo all'esecuzione di saggi archeologici preventivi e scavi stratigrafici (ai sensi della normativa vigente). Solo sulla base delle verifiche e dei dati resisi disponibili a seguito delle indagini effettuate, si potrà valutare l'ipotesi di procedere all'esame, quale misura di compensazione, di un progetto di recupero e tutela della strada romana e di un parco a tema, da concordarsi con la competente Soprintendenza Archeologia.

5. Il proponente, sulla base degli esiti delle indagini archeologiche preliminari, dovrà effettuare, se necessario, gli opportuni adeguamenti progettuali per la realizzazione delle opere nel loro complesso. All'esito di dette indagini resta comunque subordinato il definitivo assenso alla realizzazione delle opere stesse.
6. In considerazione dell'estensione delle opere in progetto, dovranno essere previste e attuate le seguenti provvidenze volte alla tutela dei reperti che saranno rinvenuti:
  - a) area di stoccaggio temporaneo dei materiali, dotata di sistemi di allarme;
  - b) interventi di primo restauro da concordare con la competente Soprintendenza Archeologia su materiali per natura deperibili;
  - c) eventuali analisi diagnostiche di campo e di laboratorio.

#### *Parte culturale e paesaggistica*

7. Per la parte di territorio di competenza della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per Venezia e Laguna, dovranno essere precisati e preliminarmente esaminati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – D.G. Belle Arti e Paesaggio, i relativi sotto indicati progetti da rappresentare alla scala architettonica e paesaggistica adeguata:
  - a) il nuovo parcheggio multipiano e il bacino di laminazione, collocato al di fuori del sedime aeroportuale, dovrà essere oggetto di una specifica valutazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica, comprendente il trattamento dei suoli e la realizzazione dei manufatti necessari per la regimentazione delle acque;
  - b) il trattamento del suolo e dell'ambientamento delle altre parti;
  - c) i volumi e gli interventi relativi alle aree non ancora acquisite da SAVE, indicate con le lettere A, B, C, D, E1, E2 a pag. 107/195 della "Relazione illustrativa";
  - d) gli interventi di mitigazione e compensazione, compresi quelli di riconfigurazione morfologica lagunare;
  - e) gli interventi atti ad adeguare le infrastrutture funzionali al traffico locale e alle vie di accesso alla struttura aeroportuale a seguito della parziale e completa attuazione del Master Plan.
8. Per quanto concerne la parte di territorio di competenza della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso,



tutti gli interventi derivanti dalla completa attuazione del Master Plan dovranno essere oggetto di approfondimento progettuale al fine di una attenta verifica dell'impatto e delle inevitabili modifiche allo stato dei luoghi, con conseguenti alterazioni percettive anche su larga scala, in considerazione del fatto che essi possono comunque avere effetti e ripercussioni sovralocali (con specifico riferimento agli interventi che interessano anche i comuni limitrofi di Marcon e Roncade).

9. Dovrà essere posta particolare attenzione circa le misure da adottare da parte di ENAV e SAVE al fine di perseguire e prevenire deroghe delle rotte rispetto a quelle previste e contestualmente dovranno essere definiti interventi di compensazione da realizzare in prossimità dei dispositivi installati (punti di monitoraggio e raccolta frequente dei dati relativi al rumore).
10. Dovrà inoltre essere approfondito l'impatto che l'ampliamento previsto determinerà sul traffico locale, individuando opportuni elementi di indagine che consentano di valutare se e come le attuali vie di accesso alla struttura aeroportuale siano in grado di assorbire i flussi previsti o necessitino di futuri potenziamenti con evidenti ripercussioni paesaggistiche nell'intorno tutelato.
11. Dovranno essere effettuati controlli e approfondimenti che permettano di verificare e ridurre al minimo anche gli impatti sul paesaggio dovuti all'incremento dei livelli di rumore ambientale, all'inquinamento atmosferico e soprattutto luminoso di porzioni di territorio non direttamente pertinenti al sedime aeroportuale, nonché all'ingente aumento di superfici impermeabili le cui ripercussioni possono avere conseguenze sull'intero sistema idrico del contesto, prevedendo oltre alle necessarie mitigazioni, anche misure compensative in grado di generare benefici che accrescano la qualità paesaggistica dei luoghi.
12. Le valutazioni definitive in merito agli interventi sopra riferiti dovranno essere oggetto di autonomi procedimenti finalizzati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, corredati di tutta la documentazione progettuale necessaria a darne una adeguata rappresentazione architettonica e paesaggistica.

Restano, infine, fatti salvi possibili ulteriori adempimenti e verifiche a carico del proponente, eventualmente ritenuti necessari dagli Uffici territoriali competenti e richiesti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - D.G. Belle Arti e Paesaggio, nel corso della realizzazione delle opere, volti a soddisfare pienamente l'ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni recante "Codice dei Beni culturali e del paesaggio".

A



## Sez. C)

### Prescrizioni della Regione Veneto

Sono da ottemperare le prescrizioni dettate dalla Regione Veneto nel parere espresso con D.G.R. n. 1146 del 1 settembre 2015, ad eccezione delle prescrizioni n. 1 e n. 2 per le ragioni di cui in premessa. Le restanti prescrizioni sono da ottemperare qualora non già ricomprese o non in contrasto con le prescrizioni richiamate alle lettere A) e B) del presente decreto.

## Art. 2 (Verifiche di Ottemperanza)

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate all'art. 1 si provvederà, con oneri a carico del Proponente, laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come indicato di seguito:

### Sez. A)

#### Prescrizioni della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS

Prescrizioni: A) 1, 4, 6

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Prescrizione: A) 2

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM e IN CORSO D'OPERA

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (fase ante operam); ARPA Veneto (fase in corso d'opera)

Prescrizione: A) 3

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: TUTTE LE FASI

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ARPA Veneto

Prescrizione: A) 5

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Enti Coinvolti: ARPA Veneto



Prescrizione: A) 7

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA

Ente Vigilante: ARPA Veneto

Prescrizioni: A) 8, 9

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – Fase di esercizio

Ente Vigilante: ARPA Veneto

**Sez. B)**

Prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Prescrizioni: B) 1, 2, 3, 4, 5, 6

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM

Ente Vigilante: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza archeologica del Veneto

Prescrizioni: B) 7, 8, 9, 10, 11, 12

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM

Ente Vigilante: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – D.G. Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per Venezia e Laguna – Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso

**Sez. C)**

Prescrizioni della Regione Veneto

Alla Verifica di Ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto C) provvederà la Regione Veneto.

### **Art. 3 (Disposizioni Finali)**

Il presente provvedimento sarà comunicato a ENAC, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'ARPA Veneto e alla Regione Veneto, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.



Il Proponente provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, e trasmetterà al medesimo e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge 24 novembre 2000, n. 340.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e della Regione Veneto, sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E  
DELLA TUTELA DEL  
TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DEI BENI E  
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI  
E DEL TURISMO

